



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dai Signori Magistrati:

Lina RUBINO

Presidente

Francesco Maria CIRILLO

Pres. Sez. Rel.

Roberto SIMONE

Consigliere

Marco ROSSETTI

Consigliere

Stefania TASSONE

Consigliere

R.G. 16191/2022

Cron.

Rep.

C.C. 3.2.2026

ha pronunciato la seguente

RISARCIMENTO
DANNI DA
INCIDENTE
STRADALE.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16191/2022 R.G. proposto da:

_____,
_____, _____ e _____ tutti
rappresentati e difesi dagli avvocati _____,

-ricorrenti-

contro

_____, _____ s.p.a., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati
_____ unitamente all'avvocato _____

-controricorrente-

nonché contro

_____ Autotrasporti _____ Di _____ & C. S.n.c.
in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-intimati-



avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 76/2022 depositata il 21/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Presidente di Sezione Francesco Maria Cirillo.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] in qualità di coniuge di [REDACTED] [REDACTED] e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nonché [REDACTED] in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nipoti di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di nipoti di [REDACTED] [REDACTED] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Urbino, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] & C. s.a.s. e [REDACTED] s.p.a., chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni loro derivati dalla morte di [REDACTED] [REDACTED] asseritamente dovuta a responsabilità esclusiva del conducente [REDACTED]

A sostegno della domanda esposero, tra l'altro, che, alle ore 5 del mattino del 20 dicembre 2011, [REDACTED] [REDACTED] stava percorrendo la strada provinciale [REDACTED] a bordo del veicolo condotto dal fratello [REDACTED] e unitamente ad altre persone. Giunti in prossimità della galleria [REDACTED] essi avevano trovato la carreggiata sbarrata dall'autocarro di proprietà della [REDACTED] [REDACTED] condotto da [REDACTED] ed assicurato con la compagnia [REDACTED] [REDACTED] il cui conducente aveva perso il controllo del mezzo, invadendo in tal modo l'intera carreggiata ed abbattendo la barriera posizionata a margine della corsia di sorpasso. Nonostante stesse viaggiando a velocità contenuta, [REDACTED] non era riuscito ad evitare una lieve collisione con l'autocarro fermo. Una volta ferma la vettura, [REDACTED] [REDACTED] era subito sceso, finendo però nel



precipizio sottostante e così riportando lesioni che ne avevano determinato la morte pochi giorni dopo.

Gli attori chiesero, pertanto, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nelle varie voci di danno biologico terminale, danno catastrofale e danno da lesione del rapporto parentale.

Si costituì in giudizio la sola società di assicurazioni, mentre il conducente e la società proprietaria dell'autocarro rimasero contumaci.

Espletata l'istruttoria, il Tribunale accolse in parte la domanda e, accertata la responsabilità dei convenuti, li condannò tutti in solido al risarcimento dei danni, così liquidati: ad [REDACTED] in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, a titolo di danno tanatologico, la somma di euro 400.000; a titolo di danno parentale, la somma di euro 218.660 ciascuno, e a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 106.666,67, ponendo a carico dei convenuti i due terzi delle spese di lite, compensati quanto al terzo residuo. Fu respinta, invece, la domanda risarcitoria proposta dagli altri familiari.

Osservò il Tribunale, tra l'altro, che a carico della vittima doveva essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., un concorso di colpa nella misura di un terzo, avendo egli contribuito a causare l'evento morte con il proprio comportamento colposo. La sentenza stabilì inoltre che, poiché la vittima era sopravvissuta per quasi tre giorni dopo l'incidente, agli eredi doveva essere riconosciuto il danno tanatologico ma non il danno biologico terminale.

2. La decisione è stata impugnata in via principale dalla società di assicurazione e in via incidentale dai familiari e la Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 21 gennaio 2022, in parziale riforma di quella del Tribunale, ha elevato da un terzo alla metà la percentuale di responsabilità a carico della vittima, riducendo in tal modo, in proporzione, il danno risarcibile; ha escluso l'esistenza del c.d. danno catastrofale, in



ragione dello stato di incoscienza della vittima nei tre giorni di vita residua; ha escluso l'esistenza del danno patrimoniale in capo alla moglie, ritenendo che quella voce fosse da ritenere compresa nella rendita INAIL già erogata e ha confermato, nel resto, la decisione di primo grado.

2.1. La sentenza ha innanzitutto ricostruito le modalità del sinistro, ribadendo che il [REDACTED] alla guida dell'autocarro bisarca, aveva perso il controllo del mezzo, abbattendo circa 30 metri di guard-rail esistenti sul lato del viadotto; che poco dopo era sopraggiunto il pulmino condotto da [REDACTED] sul quale viaggiavano otto persone, tra cui la vittima; che il suddetto veicolo, pur procedendo a velocità moderata, nel trovarsi la corsia occupata, aveva urtato con la parte frontale la parte laterale sinistra dell'autocarro; che [REDACTED] [REDACTED] era sceso per primo dal pulmino scavalcando gli altri occupanti i quali, solo dopo essere tutti scesi dal mezzo, si erano accorti della sua mancanza, essendo egli caduto nel precipizio sottostante.

Ciò premesso, la Corte di merito ha stabilito che la morte del [REDACTED] era da ritenere collegata causalmente alla condotta di guida del conducente [REDACTED] ma che, tuttavia, il comportamento della vittima aveva avuto un ruolo nella determinazione della tragedia, che la sentenza ha elevato da un terzo alla metà. Il [REDACTED] infatti, benché seduto nel pulmino sul lato sinistro, era sceso dalla parte destra scavalcando gli altri occupanti e, incurante della scarsa visibilità, essendo ancora notte, e della scivolosità del fondo stradale per la presenza del ghiaccio, si era recato dietro al mezzo, avvicinandosi all'autocarro e finendo quindi nel precipizio.

2.2. Così ricostruite le percentuali delle rispettive responsabilità, la Corte d'origine è passata alla liquidazione dei danni.

Essa ha osservato che, per costante giurisprudenza di legittimità, «la persona che, ferita, sopravviva e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale che teoricamente può manifestarsi in due modi»: il danno da lesione della salute, che «sussiste per il tempo



della permanenza in vita a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale e richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo»; e il danno conseguente al «turbamento e allo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente», che «è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima».

Nel caso specifico, la vittima era sopravvissuta per circa due giorni e mezzo dopo la caduta, per cui agli eredi doveva essere riconosciuto il danno biologico terminale per il breve periodo di sopravvivenza, liquidato nella somma di euro 2.000. Quanto all'altro profilo di danno, lo stesso non poteva essere riconosciuto, in quanto sulla scorta delle evidenze processuali non risultava dimostrato che il ██████ giunto in ospedale in stato di coma, nei tre giorni di vita rimasti avesse potuto avere la percezione dell'imminente morte.

La Corte d'appello ha poi rigettato il motivo col quale la società di assicurazione aveva contestato la liquidazione del danno parentale, osservando che, comunque, tenendo conto della rideterminazione della misura della responsabilità in capo alla vittima, la somma liquidata dal Tribunale a quel titolo doveva essere rideterminata nella minore di euro 163.995 a ciascuno.

Quanto, invece, al danno patrimoniale, la sentenza ha accolto l'appello principale e ha respinto ogni richiesta di risarcimento, rilevando che la società di assicurazione aveva prodotto un prospetto sulle somme versate dall'INAIL a causa dell'infortunio, comprensive di spese funebri; poiché, infatti, la rendita INAIL ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di tipo patrimoniale non poteva «essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dalla moglie e dai figli del



██████████ sul presupposto di essersi trovati privi dell'unica fonte di reddito della famiglia».

La Corte di merito, infine, ha confermato il rigetto, già deciso dal Tribunale, della domanda di risarcimento del danno parentale avanzata da ██████████ nella qualità di esercente la potestà sui figli minori ██████████ e ██████████ ██████████ ██████████ e ██████████ in qualità di nipoti della vittima e figlia del cugino. Richiamando, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, la sentenza ha affermato che quel danno è risarcibile qualora venga provata l'effettività e la consistenza della relazione con la vittima e, in particolare, l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. L'onere di dimostrare l'esistenza di queste condizioni è a carico di chi richiede il relativo risarcimento. L'allegazione dei fatti, secondo la Corte, «deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico, basate esclusivamente sul dato della convivenza nella stessa abitazione, come invece avvenuto nel caso in esame».

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona propongono ricorso ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ e ██████████ con unico atto affidato a nove motivi.

Resiste la ██████████ s.p.a. con controricorso.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

I ricorrenti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza *in parte qua* per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello.



Osservano i ricorrenti che il Tribunale, nel riconoscere la responsabilità del conducente [REDACTED] nella determinazione dell'incidente, aveva fondato la decisione su due violazioni del codice della strada: quell'art. 141, per l'eccesso di velocità che aveva impedito il controllo dell'autotreno, e quella dell'art. 162, per l'omessa segnalazione dello stato di pericolo venutosi a creare con l'occupazione dell'intera carreggiata di marcia. L'atto di appello, però, aveva contestato solo l'eccesso di velocità e non anche l'omessa segnalazione e tale carenza, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto determinare l'inammissibilità dell'appello; ma la Corte d'appello avrebbe, su questo punto, omesso ogni pronuncia, il che non poteva consentirle di modificare in peggio la decisione del Tribunale.

2. Il primo si collega col quarto motivo di ricorso nel quale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo anche ai fini del riparto di responsabilità, costituito dall'omessa segnalazione del pericolo da parte del [REDACTED] ed alla connessa violazione dell'art. 162 cod. strada.

Rilevano i ricorrenti che la sentenza impugnata, nell'aumentare la percentuale del concorso di colpa a carico della vittima, avrebbe omesso di prendere in considerazione un fatto che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla violazione da parte del [REDACTED] (anche) della regola di condotta prescritta dall'art. 162 cod. strada (omessa segnalazione del pericolo), com'era stato correttamente posto in luce da parte del Tribunale. Se la Corte di merito avesse considerato, nella sua valutazione, anche quell'elemento, la conclusione sarebbe stata diversa, con attribuzione al conducente [REDACTED] di una maggiore quota di responsabilità.

3. Il primo e il quarto motivo devono essere trattati congiuntamente, stante l'evidente connessione che li unisce.

Essi sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.



La Corte d'appello, nel riesaminare integralmente la dinamica dell'incidente e nell'attribuire le rispettive percentuali di responsabilità, ha tenuto ben presenti quali fossero le ragioni di colpa a carico del conducente dell'autotreno, consistite nell'aver creato il blocco della strada e il conseguente impatto con il mezzo condotto dal [REDACTED] con tutto quello che ne è seguito. Che siano stati tenuti in considerazione l'eccesso di velocità ovvero l'omessa segnalazione del veicolo incidentato ovvero entrambe le violazioni del codice della strada è del tutto influente.

Sotto questo profilo, il primo motivo di ricorso contiene una ragione di inammissibilità consistente nella mancata comprensione dell'effettiva *ratio decidendi* della sentenza impugnata. Ma la censura di omessa pronuncia è comunque destituita di fondamento sol che si rifletta sul fatto che le due diverse violazioni del codice della strada individuate nel ricorso non costituiscono due diverse *rationes decidendi* da contestare separatamente, ma solo due differenti motivi per individuare la colpa del conducente [REDACTED] e la sua conseguente (parziale) responsabilità. Ne consegue che non sussiste alcun vizio di omessa pronuncia.

Quanto all'omesso esame denunciato nel quarto motivo – ferma restando la pacifica giurisprudenza secondo cui tale vizio non sussiste per il solo mancato esame di una prova – è sufficiente osservare che la censura si risolve nell'indebito tentativo di ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito, tanto più che nulla consente di dare per certo che l'esplicita valutazione di entrambe le infrazioni avrebbe indotto la Corte d'appello ad una conclusione diversa.

4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere pronunciato oltre la domanda avanzata dalla compagnia assicurativa.

I ricorrenti osservano che il Tribunale aveva accertato un concorso di colpa della vittima nella misura di un terzo e la compagnia assicuratrice,



con il primo motivo di appello, aveva censurato la sentenza di primo grado in relazione alla condotta della vittima, solo per non averla considerata quale unica causa dell'evento e non anche in relazione alla entità del concorso. La Corte d'appello, invece, in piena autonomia ha deciso per incrementare la responsabilità della vittima da un terzo alla metà, non considerando che tale richiesta non era stata fatta dall'appellante principale, per cui vi sarebbe un evidente vizio di ultrapetizione.

4.1. Il motivo è manifestamente infondato.

È evidente che, come il più comprende il meno, se la società assicuratrice aveva sostenuto che il comportamento della vittima era stata *l'unica causa del fatto dannoso*, a maggior ragione la Corte d'appello, chiamata a rivalutare le rispettive responsabilità, ben poteva rivalutare (in peggio per la vittima) le diverse percentuali elevando la colpa della vittima da un terzo alla metà.

Ne consegue che il vizio di ultrapetizione non sussiste.

5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ., in riferimento all'omessa motivazione in relazione alla determinazione dell'ammontare del concorso di colpa della vittima.

I ricorrenti contestano la decisione della Corte d'appello di aumentare il concorso di colpa della vittima, osservando che la relativa motivazione sarebbe apparente e tale da non spiegare le ragioni della modifica, avendo omissso di illustrare la rispettiva incidenza causale dei singoli comportamenti.

5.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

La Corte d'appello ha spiegato con precisione e chiarezza di argomenti le ragioni per le quali, modificando in questo la decisione del Tribunale, la vittima è stata ritenuta responsabile nella misura del 50 per



cento del sinistro per cui è causa, anziché nella misura inferiore di un terzo. Nella motivazione, come si è detto, le ragioni di colpa sono evidenti e sono illustrate con lucidità.

La Corte comprende che certe decisioni possono risultare non gradite a chi vede ridotta l'entità del danno risarcito, ma ipotizzare una mancanza di motivazione tale da determinare, addirittura, la nullità della sentenza (tale è la censura qui prospettata) appare in totale distonia rispetto al contenuto della decisione e quasi irrispettoso dello sforzo di chiarimento che la Corte di merito ha compiuto.

6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 2, 29, 30 e 32 Cost. e degli artt. 1226, 2043 e 2059, 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all'omesso riconoscimento ai nipoti del danno morale da perdita del rapporto parentale.

Dopo aver premesso che tale domanda era stata respinta già dal Tribunale, i ricorrenti trascrivono una parte dell'atto di appello, contenente le censure mosse alla decisione di primo grado. In particolare, nell'appello si richiamava la deposizione della teste [REDACTED] la quale aveva confermato che i nipoti vivevano insieme allo zio, con le famiglie unite, e avevano l'abitudine di pranzare e cenare insieme e di condividere anche le vacanze. Il dato della convivenza, quindi, era affiancato da un'autentica comunione di vita, che giustificava la pretesa risarcitoria. La Corte d'appello ha, a sua volta, negato il risarcimento, ma per ragioni diverse, richiamando l'insufficienza del rapporto familiare e della coabitazione per giustificare il risarcimento, mentre il Tribunale aveva parlato di mancanza di allegazione e prova di un reale vincolo affettivo; il che escluderebbe, nell'assunto dei ricorrenti, l'esistenza di una pronuncia doppia conforme. I ricorrenti sostengono, invece, che il vincolo parentale, unitamente alla convivenza, consentirebbe di per sé di considerare dimostrato il fondamento della pretesa, per cui il vizio risiederebbe nell'omesso



apprezzamento di quei due dati alla stregua di presunzioni, non potendosi sostenere che il presupposto del risarcimento sia lo sconvolgimento delle normali abitudini di vita.

7. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla testimonianza di [REDACTED] [REDACTED] sul punto relativo ai rapporti tra i nipoti e lo zio e al contenuto dell'atto di citazione, laddove il danno da perdita parentale era stato allegato.

La censura, collegata a quella del motivo precedente, lamenta che la Corte d'appello abbia negato ai nipoti il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, che era stato invece allegato e dimostrato; si richiama, al riguardo, la già citata deposizione della teste [REDACTED] dimostrativa del nesso di causalità tra l'evento morte e il danno sofferto, circostanza che la Corte d'appello non avrebbe tenuto in alcun conto.

8. I motivi quinto e sesto devono essere esaminati congiuntamente, stante l'evidente connessione che li unisce.

8.1. La Corte rileva che il problema dei limiti di risarcibilità del danno derivante dalla lesione del rapporto familiare in riferimento ai vari gradi di parentela torna ciclicamente in esame ed è stato oggetto di numerose pronunce.

Fra quelle più recenti, la sentenza 30 luglio 2025, n. 21988, ha cercato di fare un po' il punto delle decisioni precedenti, tracciando una sorta di *vademecum* che consenta al giudice di merito di orientarsi.

Dopo aver richiamato alcune tra le più significative decisioni in argomento, la citata sentenza ha osservato che l'esistenza «del vincolo affettivo che consente ad un familiare di chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla fine o alla lesione del rapporto parentale può sempre essere oggetto di una prova presuntiva; la presunzione, del resto, è a tutti gli effetti una prova. Ciò che cambia,



però, è la consistenza del requisito iniziale, cioè l'intensità del vincolo e, di conseguenza, l'intensità della prova che dovrà essere fornita. Il che viene a significare che, mentre per i componenti della famiglia nucleare sussiste pur sempre il fatto notorio nel senso spiegato dall'ordinanza n. 3767 del 2018, per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga, il fatto notorio perde progressivamente di significato, per cui la prova presuntiva dovrà essere corroborata da elementi maggiormente significativi. Sarà necessario, tanto per essere chiari, la dimostrazione di un *quid pluris* che non è legato soltanto alla convivenza, pur potendo quest'ultima assumere una valenza indiziaria a favore».

Nello stesso senso è anche la successiva ordinanza 13 ottobre 2025, n. 27321, la quale, prendendo le distanze dal dato formale, puro e semplice, della convivenza intesa come coabitazione, ha confermato la presunzione *iuris tantum* di esistenza del pregiudizio, configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) e che si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), mettendo in luce la possibilità di valorizzare, unitamente all'età della vittima e a quella dei congiunti, nonché al grado di parentela, anche le abitudini ed il grado del rapporto di frequentazione.

8.2. Nel caso odierno è in discussione la possibilità di ottenere il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale in favore del fratello e dei nipoti *ex fratre* e la Corte d'appello ha rigettato la domanda rilevando che è a carico dei familiari l'onere di fornire la prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, adducendo «fatti precisi e specifici del caso concreto». Ma nella specie, secondo la Corte di merito, la prova era fondata su «mere enunciazioni di carattere del tutto generico, basate esclusivamente sul dato della convivenza nella stessa abitazione».



A fronte di questa motivazione, i ricorrenti basano la loro censura, in sostanza, sulla mancata considerazione di una sola deposizione testimoniale, la quale aveva affermato che i familiari vivevano nella stessa casa della vittima e avevano l'abitudine di condividere la quotidianità e anche le vacanze.

Osserva il Collegio che – fermo restando che la valutazione sull'idoneità della prova è rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito – nel caso specifico la violazione di legge lamentata dai ricorrenti si risolve, come detto, nella censura di omessa valutazione di una deposizione testimoniale, finalizzata peraltro a dimostrare il dato della convivenza e nulla più. Ne consegue che, pur essendo la motivazione della sentenza indubbiamente stringata, la stessa resiste alla proposta censura.

Quanto, invece, al sesto motivo, è appena il caso di ricordare che la censura di omesso esame di un fatto non è proponibile in riferimento all'omessa valutazione di un singolo documento o di una singola prova (Sezioni Unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).

8.3. I motivi di ricorso quinto e sesto, quindi, sono entrambi privi di fondamento.

9. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, in riferimento alla prova dello stato di coscienza della vittima tra la caduta e la morte, che giustifica il riconoscimento agli eredi del c.d. "danno catastrofale".

Dopo aver premesso che la Corte d'appello ha escluso la sussistenza del c.d. danno catastrofale trasferibile agli eredi per mancanza del presupposto dello stato di coscienza, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione le dichiarazioni rese da [REDACTED] il quale nella immediatezza del fatto aveva chiamato il fratello, che gli aveva risposto; nonché la



deposizione della [REDACTED] che, recatasi presso il reparto di rianimazione dell'ospedale dove la vittima era ricoverata, aveva visto la madre del [REDACTED] accarezzare il figlio che le rispondeva alzando un braccio. Si tratta, secondo i ricorrenti, di fatti decisivi completamente trascurati dalla Corte d'appello.

9.1. Il motivo è inammissibile.

Oltre a ribadire, anche a proposito della censura qui in esame, le condizioni entro le quali è prospettabile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (S.U., sentenza n. 8053 cit.) – condizioni che non sussistono nel caso di specie, in cui si tratta della valutazione di due deposizioni testimoniali – il Collegio sottolinea che il fatto storico della sussistenza o meno della lucida agonia ai fini del danno in questione è stato esaminato e deciso con un'affermazione di merito che è indiscutibile in questa sede (la vittima non fu mai cosciente della sua situazione nei due giorni e mezzo decorsi dal sinistro alla morte). Ne consegue che la censura si risolve nella sollecitazione ad ottenere nel presente giudizio un diverso e non consentito esame del merito.

10. Con l'ottavo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043 e 2056 cod. civ., nonché dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento al mancato riconoscimento del danno patrimoniale perché ritenuto assorbito dalla rendita INAIL.

A differenza del Tribunale – che aveva riconosciuto alla moglie e ai due figli della vittima la somma di euro 106.666,67 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale – la Corte d'appello, decidendo insieme i motivi dell'appello principale e di quello incidentale, ha rigettato integralmente la relativa domanda, ritenendo non dovuta alcuna somma in eccedenza rispetto alla rendita INAIL. L'errore della sentenza impugnata deriverebbe dal fatto di aver ritenuto che la rendita INAIL copra, a prescindere, l'intera componente patrimoniale del danno, quando, invece, essa va



semplicemente sottratta dall'ammontare del risarcimento, incombendo sul terzo danneggiante l'onere di indennizzare il residuo.

10.1. Giova innanzitutto ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dall'INAIL in favore dei congiunti, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale, sicché il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti (ordinanza 18 ottobre 2019, n. 26647).

Analogamente, è stato stabilito che la rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio *in itinere*, così come quella temporanea liquidata ai figli, assolve ad una funzione di *anticipo* del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal familiare deceduto e va, quindi, detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito ai congiunti, i quali, di conseguenza, hanno diritto ad ottenere l'importo residuo, nel caso in cui il danno liquidato sia stato soltanto in parte coperto dalla predetta prestazione assicurativa, e non somme ulteriori (sentenza 27 maggio 2019, n. 14362).

Le citate decisioni, unitamente ad altre anche più recenti, sono in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte le quali, occupandosi della vicenda della c.d. *compensatio lucri cum damno*, nella sentenza 22 maggio 2018, n. 12566, hanno fissato il principio per cui l'importo della rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall'INAIL per l'infortunio *in itinere* occorso al lavoratore, va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per



ottenere l'eventuale differenza tra il danno subito e quello indennizzato. Nella motivazione di quella sentenza è stato affermato, tra l'altro, che l'infortunato «perde la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa» e che «la riscossione della rendita INAIL da parte dell'assicurato-danneggiato in conseguenza dell'evento dannoso non ha quindi alcuna incidenza sulla prestazione del terzo responsabile, il quale dovrà risarcire, in ogni caso, l'intero danno».

In altre parole, l'INAIL risarcisce essenzialmente il danno patrimoniale derivante dalla perdita o riduzione della capacità lavorativa e *non il danno biologico*; di qui le pronunce che fanno riferimento alla sottrazione per poste omogenee di danno.

Alla luce di questa giurisprudenza va dunque ribadito che la rendita INAIL (ivi compresa quella ai superstiti di cui all'art. 85 T.U.) risarcisce sicuramente un danno patrimoniale, ma *non assorbe necessariamente in sé tutto il danno patrimoniale patito dagli eredi*, i quali hanno diritto *all'integrale risarcimento* del danno patrimoniale differenziale da parte del terzo responsabile dell'infortunio mortale.

10.2. Così impostati in modo corretto i termini del problema, la Corte deve riconoscere che la sentenza impugnata è, sotto il profilo qui in esame, errata, poiché dà per scontato che la rendita INAIL, siccome tesa al risarcimento di un pregiudizio patrimoniale, *assorba in sé tutto il danno patrimoniale risarcibile*. Il che non è in linea con la giurisprudenza richiamata.

La fondatezza della censura non giova, però, all'accoglimento del motivo.

A supporto della loro doglianza, infatti, i ricorrenti si sono limitati a riportare la giurisprudenza di questa Corte che, riconoscendo la non



necessaria esaustività della rendita INAIL rispetto all'intero danno patrimoniale, ha ammesso i danneggiati alla prova del danno ulteriore. Ma tale prova – e questo è il punto decisivo – deve essere fornita da parte di chi chiede l'ulteriore risarcimento. Non basta, in altri termini, affermare che la sentenza abbia fatto applicazione di un principio di diritto errato, ma è necessario che i danneggiati – in questo caso i superstiti – indichino in cosa tale danno ulteriore sia consistito e come si sia offerto di dimostrarlo nel giudizio di merito, dato che nessuna attività istruttoria può svolgersi in sede di legittimità. E sotto questo profilo il ricorso tace completamente, sicché non è dato comprendere in base a quale diverso ragionamento la Corte di merito sarebbe dovuta pervenire al riconoscimento del danno ulteriore.

Si deve concludere, perciò, che anche l'ottavo motivo di ricorso è privo di fondamento.

11. Con il nono motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla prova della personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale.

La censura ha ad oggetto, in particolare, il rigetto della domanda di risarcimento del danno richiesto da [REDACTED] [REDACTED] figlia della vittima, di «personalizzazione del danno morale». Il ricorso osserva che in sede di appello incidentale era stato richiesto l'ulteriore danno derivato alla figlia per le gravi conseguenze sul piano psicologico a seguito della morte del padre, «connotate da straordinarietà e come tali suscettibili di personalizzazione». Come confermato anche dalla teste [REDACTED] la ragazza aveva frequenti attacchi di panico e desiderava morire per raggiungere il padre; la Corte d'appello, però, non avrebbe considerato il problema, limitandosi a dichiarare corretta la decisione del Tribunale che



aveva liquidato i valori massimi previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano.

11.1. La Corte rileva, innanzitutto, che la censura contiene un'evidente confusione tra le diverse voci di danno. Com'è stato più volte chiarito, infatti, il concetto di *personalizzazione del danno* è proponibile solo in riferimento al danno biologico, e non al danno morale (v., tra le altre, le ordinanze 25 gennaio 2024, n. 2433, 22 marzo 2024, n. 7892, e 9 dicembre 2024, n. 31684). Affermare dunque, come si fa nel ricorso, che in sede di merito era stata richiesta per [REDACTED] [REDACTED] «la personalizzazione del danno morale» costituisce un evidente controsenso.

Ciò di cui si lamenta il mancato risarcimento è, invece, per quanto è dato comprendere, il danno da lesione del diritto alla salute che la figlia avrebbe subito *in proprio* per la morte del padre (attacchi di panico, stato di prostrazione psicologica, desiderio di morire etc.).

Si deve però rilevare, pur nell'indubbia tristezza dell'intera vicenda, che la sentenza qui impugnata, nel rigettare il terzo motivo di appello, ha ritenuto di dover confermare la decisione del Tribunale di liquidare il danno parentale *nella misura dei valori massimi delle tabelle milanesi*.

Ne consegue che delle due l'una: 1) o nel motivo in esame si chiede il risarcimento di una nuova e diversa posta di danno, non richiesta in sede di merito, e in tal caso la censura è inammissibile; 2) oppure si richiede una valutazione più elevata di un risarcimento che la Corte di merito ha già riconosciuto nella misura massima. Ed è evidente che in entrambi i casi la censura non può essere accolta. Senza contare che i ricorrenti non possono in alcun modo dolersi, come fanno nel motivo qui in esame, dell'*omesso esame di un fatto decisivo*, posto che del problema la Corte d'appello si è diffusamente occupata.

Sicché anche questo motivo di ricorso è infondato.

12. Il ricorso, pertanto, è rigettato.



A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali.

Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte *rigetta* il ricorso e *condanna* i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 3 febbraio 2026.

Il Presidente

Lina RUBINO

